

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1796 del 21/04/2020
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. EX PV AGIP 15631 UBICATO IN RAVENNA (RA) VIA FAENTINA 117. PROPONENTE: ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING. APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1845 del 20/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. EX PV AGIP 15631 UBICATO IN RAVENNA (RA) VIA FAENTINA 117.
PROPONENTE: ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante *“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”*;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante *“Norme in materia ambientale”* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *“Bonifica di siti contaminati”*;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e

della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con istanza acquisita da questo SAC al PG/2020/41568 del 16/03/2020 la Società Eni Rewind spa - in nome e per conto del Proponente Società ENI spa Refining & Marketing (CF: 00484960588) con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei 1 - trasmetteva agli Enti competenti il documento "*Progetto Unico di Bonifica*";

DATO ATTO che ai fini istruttori dell'approvazione del predetto documento veniva aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/9357;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.5 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" revisionato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

CONSIDERATE le precise indicazioni contenute sia nell'Ordinanza 1/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nella nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/02/2020, in particolare:

- ✓ durante il periodo di validità dell'ordinanza devono tra l'altro essere rinviati anche "*i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro; gli appuntamenti col pubblico che possono essere calendarizzati in un periodo successivo all'emergenza*". Etc.
- ✓ inoltre "*le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza*" e "*si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza*".;

VISTO l'art. 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020 "*Cura Italia*", il quale prevede: "*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. ...omissis*";

VISTO l'art. 37 del DL n. 23 del 08 aprile 2020, il quale dispone che: "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*";

VISTA la nota PG/2020/42306 del 18/03/2020 con cui questo SAC comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica e contestualmente convocava per il giorno 06/04/2020 la Conferenza di Servizi sincrona ai fini delle relative valutazioni, da svolgere mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 06/04/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra, con le risultanze riportate nel verbale redatto al termine della seduta (trasmesso per revisione e successiva accettazione a tutti i partecipanti, poi firmato digitalmente dalla Dirigente di questo SAC);

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta di *Progetto Unico di Bonifica* alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che il modello concettuale del Sito è il seguente:

<i>Sorgente</i>	<u>Acque Sotterranee:</u> • H_Ctot (n-esano), Benzene, p-Xilene, Toluene, MtBE, EtBE Per il parametro Piombo Tetraetile sono state rilevate n. 2 anomalie (Novembre e Dicembre 2019), prima e dopo le quali non è mai risultato maggiore dei limiti di riferimento. Tutti i campioni di terreno insaturo prelevati durante le fasi di indagine (dicembre 2018+febbraio 2020) sono risultati conformi alle CSC per i siti ad uso <i>commerciale e industriale</i> (Tab. 1, Col. B, All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) e ai limiti del DM 31/2015 per tutti i parametri analizzati.
<i>Percorsi di esposizione</i>	inalazione di vapori indoor e outdoor dalle acque sotterranee
<i>Bersagli</i>	• <i>commerciale on site</i>, alla luce del futuro utilizzo del sito per la realizzazione di un nuovo fast food (rif. uso commerciale/ industriale); • <i>residenziale off site</i>, in funzione dell'ubicazione dell'area dell'ex PV in zona fortemente urbanizzata e confinante con edifici ad uso abitazione.

L'obiettivo di bonifica indicato dal Proponente è il raggiungimento delle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi ed al DM 31/2015 per i parametri di interesse.

2. DI DARE ATTO che nel Sito in oggetto è prevista la costruzione di un Fast Food (rif. Figura 5 *Planimetria del sito con sovrapposizione del layout di progetto e le aree di scavo con ubicazione piezometri esistenti*) e che le attività di bonifica approvate con la presente determina verranno eseguite contestualmente all'avvio delle attività di scavo per la posa delle fondazioni dell'edificio previsto (e saranno effettuate direttamente dalla ditta incaricata che opererà per conto del Fast Food stesso).
3. DI DARE ATTO che l'area dell'ex PV resterà in proprietà al Proponente, il quale - in occasione dell'apertura degli scavi per la posa in opera delle fondazioni - effettuerà anche nuove verifiche di Accertamento della Qualità Ambientale (AQA), descritte con apposita documentazione (che dovrà essere trasmessa agli Enti competenti), e supervisionerà la buona esecuzione delle attività di bonifica approvate.

Qualora da tale Relazione AQA risulti che il modello concettuale del Sito è modificato rispetto al modello descritto al punto 1. della presente determina, il Proponente dovrà verificare l'efficacia del PUB già presentato ed eventualmente presentare un Variante progettuale. Gli Enti competenti si riservano a loro volta di valutare la conformità del PUB approvato con la presente determina sulla base delle nuove risultanze della AQA da realizzare.

4. DI SUBORDINARE, conseguentemente a quanto indicato ai predetti punti, **l'efficacia della presente determina e delle autorizzazioni ivi ricomprese (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate con sistema P&T) al momento in cui verranno avviate le predette attività di scavo per la posa delle fondazioni dell'edificio previsto sul Sito (tenuto in ogni caso conto delle restrizioni alle attività lavorative imposte dalle disposizioni governative attuali (DPCM 22/03/2020 modificato da Decreto Min. Sviluppo Economico del**

25/03/2020 e smi) e future legate alla emergenza Covid-19).

Il Proponente dovrà comunicare formalmente agli Enti competenti le date di avvio e conclusione delle attività di bonifica e monitoraggio (stimate pari a circa 23 mesi dall'avvio).

5. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DM n. 31/15 il documento "*Progetto Unico di Bonifica*", presentato dal Proponente - Società ENI spa (CF: 00484960588) con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei 1 - e di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività previste con le condizioni e prescrizioni di seguito dettagliate.
6. DI STABILIRE che, contestualmente all'avvio delle attività previste per la posa delle fondazioni, saranno realizzate le seguenti attività di bonifica:
 - A) In Situ Sorption and Biodegradation (ISSB) per le acque sotterranee, mediante la posa del prodotto PetroFix™ localmente nell'intorno dei piezometri PZ1, PZ2, PZ3 e PZ7 (layout preliminare rif. Figure 7a e 7b allegate) mediante n. 1 ciclo di iniezione attraverso n. 110 punti (In1÷In110):
 - n. 40 punti (In15÷In54) nell'intorno di PZ7, risultato il più contaminato;
 - n. 14 punti (In1÷In14) nell'intorno di PZ1;
 - n. 28 punti (In55÷In82) a barriera del PZ3;
 - n. 28 punti (In83÷In110) a barriera del PZ2;

Il layout previsto potrà subire variazioni in ragione delle verifiche dirette in campo in fase di prescavo, qualora si verificasse la presenza di sottoservizi.

- B) sistema Pump&Treat (P&T) con funzione di barriera della contaminazione delle acque all'interno del sito ed emungimento dai piezometri PZ4 (già presente) e PZ3-bis di nuova realizzazione (*ubicato come in Fig. 10 allegata, in sostituzione di PZ3 che sarà distrutto durante le attività di scavo per la posa delle fondazioni per la realizzazione del nuovo Fast Food*).

E' previsto un preliminare dimensionamento dell'impianto di P&T, che verrà perfezionato sulla base dei risultati di prove idrauliche (*prove di portata a gradini e di lunga durata, più eventuale slug test, sui piezometri PZ2 e PZ5 - secondo quanto previsto al Paragrafo 10 del PUB agli atti*) da realizzare in sito precedentemente all'installazione del sistema stesso. I residui liquidi derivanti dalle attività di esecuzione delle prove idrauliche e di eventuali attività di spurgo dei pozzi/piezometri dovranno essere gestiti nell'area di cantiere in conformità alla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Durante le fasi di iniezione del prodotto Petrofix™ l'impianto di P&T, così configurato, rimarrà spento e verrà attivato circa dopo il primo mese di inizio delle attività di bonifica.

7. DI STABILIRE che dovrà essere adottato idoneo sistema di rilevazione delle eventuali SOV che si potrebbero liberare durante gli scavi dell'area al fine di individuare soluzioni utili al loro contenimento, anche in ragione del potenziale impatto odorigeno che si potrebbe generare, utilizzando allo scopo sistemi portatili di rilevazione veloce che consentano di intervenire in tempi stretti considerato l'ubicazione del sito da bonificare che risulta inserito in un contesto fortemente antropizzato.
8. DI STABILIRE che dovrà essere valutato l'impatto acustico generato dalle attività del cantiere legato alle attività di bonifica ai sensi della DGR 45/2002. In particolare dovrà essere valutata la rumorosità dell'impianto P&T in relazione ai possibili orari di funzionamento. Prima dell'avvio del cantiere dovrà essere presentata al Servizio Tutela Ambiente e Territorio la richiesta di autorizzazione in deroga sia nel caso in cui si preveda il rispetto dei limiti e degli orari previsti (Modulo "Allegato 1"), sia nel caso in cui se ne preveda il non rispetto (Modulo "Allegato 2" con richiesta di parere ad ARPAE-ST).
9. DI AUTORIZZARE lo scarico in pubblica fognatura delle acque di falda trattate mediante sistema di P&T – alle seguenti condizioni e prescrizioni, fermo restando quanto già indicato al

punto 4. della presente determina circa la subordinazione della sua efficacia al momento in cui verranno avviate le predette attività di scavo per la posa delle fondazioni dell'edificio previsto sul Sito.

Condizioni

<i>Responsabile dello scarico</i>	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
<i>Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico</i>	VIA FAENTINA, 117 - RAVENNA
<i>Destinazione d'uso dell'insediamento</i>	Bonifica della falda acquifera
<i>Potenzialità dell'insediamento</i>	20 mc/g
<i>Tipologia di scarico</i>	Acque reflue industriali
<i>Ricettore dello scarico</i>	Fognatura mista
<i>Sistemi di trattamento prima dello scarico</i>	Pump & Treat
<i>Impianto finale di trattamento</i>	Impianto dep. Ravenna, via Romea Nord 156/E - (RA)

Prescrizioni

- 1) E' ammesso unicamente nella FOGNATURA PUBBLICA MISTA lo scarico derivante da: Bonifica delle acque di falda.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi.
- 3) **Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico**, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di carico delle acque reflue industriali:
 - i. **filtri adsorbitori a carboni attivi**
 - ii. **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA;
 - iii. **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII).
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria Figura 8 viene allegata alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

10. DI DARE ATTO che il Proponente eseguirà il seguente Piano di Monitoraggio degli impianti di bonifica delle acque sotterranee:

In fase d'avvio (durata 10-15 gg)

Rilevazione misure al tempo zero pre-avvio (soggiacenza della falda in tutti i piezometri della rete di monitoraggio) e verifiche di avvio di impianto P&T (rif. paragrafo 14.1 del PUB agli atti).

In corso d'opera

Esecuzione dei rilievi indicati nella Tabella 14-1 (rif. paragrafo 14.2 del PUB agli atti) con la seguente frequenza:

- primo mese di bonifica: settimanale (n. 4 campagne);
- a partire dal secondo mese per i successivi 11 mesi: mensile (n. 11 campagne);
- a partire dal secondo anno: bimestrale;

I prelievi saranno condotti ad impianto fermo dopo n. 1 giorno dallo spegnimento temporaneo dell'impianto, al fine di ricreare le condizioni di equilibrio del sistema; al termine della fase di campionamento i sistemi saranno riattivati. I dati così rilevati saranno elaborati e utilizzati per verificare l'efficienza dell'intervento.

I risultati saranno trasmessi agli Enti con opportuni report periodici (frequenza semestrale).

Collaudo

Le modalità di collaudo prevedono:

- spegnimento di tutti gli impianti presenti in sito per un periodo di n. 2 settimane;
- il prelievo, da tutti i pozzi di monitoraggio presenti in Sito, di campioni di acque sotterranee da sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio per la determinazione dei parametri: Hctot (n-esano), Benzene, p-Xilene, Toluene, MtBE, EtBE, Piombo Tetraetile.

Le attività di collaudo saranno avviate al termine delle predette attività di monitoraggio in corso d'opera, a condizione che sia stata verificata la conformità agli obiettivi di bonifica di tutti i campioni prelevati. Qualora i risultati delle analisi sui campioni prelevati in occasione della campagna di collaudo confermassero la conformità agli obiettivi di bonifica per tutti i pozzi, il Proponente predisporrà la richiesta la certificazione di avvenuta bonifica.

11. DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015, lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

Al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato (con obiettivo le CSC), da parte di questo SAC, lo stato del sito dovrà essere nuovamente aggiornato.

12. DI STABILIRE che il Proponente dovrà provvedere ad informare il proprio laboratorio di parte circa la necessità di effettuare un allineamento preventivo con il laboratorio ARPAE di Ravenna (Dirigente resp. Dott. Ivan Scaroni tel. 0544/210635 - 0544/210645) circa le metodiche analitiche da utilizzare per i parametri da ricercare.

13. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere infine preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210556 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.

14. DI STABILIRE che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata anche all'accettazione da parte del Comune territorialmente competente della garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (secondo modalità definite al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*") che il Proponente sarà tenuto a prestare prima dell'avvio effettivo delle attività autorizzate.

L'importo della predetta garanzia finanziaria si intende fissato per il 50% (cinquanta%)+IVA22% del totale del computo tecnico estimativo dei costi indicato dalla Società (175.000 €), pertanto pari a: 87.500€ + IVA22% = 106.750€. La durata dovrà essere pari alla durata stimata per la bonifica aumentata di 1 anno.

Il testo della polizza fidejussoria deve essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "*RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA*" alla medesima DGR E-Rom. n. 2218/2015.

Il Comune competente dovrà comunicare formalmente a questo SAC l'avvenuta accettazione della garanzia presentata dal Proponente.

15. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati nel procedimento di cui all'oggetto.
16. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.